



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 342/2023

sul ricorso in materia pensionistica n. **69243**, depositato il 16 giugno 2023, proposto da

G. R., nato ad OMISSIS ed ivi res.te c.f. OMISSIS, rappresentato e difeso, per mandato allegato al ricorso introduttivo, congiuntamente e/o disgiuntamente, dall'avv. Lorenzo Caruso (c.f. CRSLNZ75H28M088I) e dall'avv. Gianluca Di Barca, c.f. (DBRGLC82S24C342M), entrambi del foro di Enna, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Lorenzo Caruso sito in Piazza Armerina (EN), in Via G. D'Annunzio n. 114, con PEC lorenzo.caruso@avvocatienna.legalmail.it e

gianluca.dibarca@avvocatienna.legalmail.it fax n. 0935959148

- parte ricorrente -

contro

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G.

Norrito (CF. NRR TNG 70H55 F061Y, Pec

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – e Avv.

Francesco Gramuglia (C.F. GRM FNC 64R17 F158V; Pec:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - giusta procura

generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del

23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente

domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto

sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5;

- parte resistente -

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 24 ottobre 2024, per parte

ricorrente, l'avv. Gerlando Palillo in sostituzione degli avv.ti Caruso

e Di Barca e, per l'INPS, l'avv. Francesco Velardi in sostituzione

degli avv.ti Norrito e Gramuglia.

Premesso in

FATTO

I. Con l'atto introduttivo del presente giudizio parte ricorrente

- già collaboratore scolastico (personale ATA) presso l'Istituto

Comprensivo F. Cordova in Aidone (EN), posto in quiescenza a far

data dal 31.08.2019 - ha instaurato il presente giudizio per

ottenere l'accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione

nonché il pagamento del saldo della quota di TFR/TFS mancante

tenuto conto dei rinnovi contrattuali intervenuti per il periodo

2019-2021 e delle competenze fisse percepite, con corresponsione

dei relativi arretrati maggiorati di interessi e rivalutazione

monetaria. Pertanto, parte ricorrente ha concluso chiedendo: “- accertare e dichiarare il diritto azionato dall’odierno ricorrente; - condannare, dunque, l’INPS ad effettuare la ricostituzione e riliquidazione del trattamento pensionistico e a corrispondere la pensione definitiva, rideterminata alla luce delle competenze e maggiorazioni rivendicate e legittimamente spettanti, dall’01.09.2019, oltre arretrati maggiorati da interessi e rivalutazione; nonché a saldare la quota di TFR/TFS mancante; - condannare le controparti al pagamento delle spese processuali”.

II. Il 2 febbraio 2024, l’INPS si è costituito in giudizio e, preliminarmente, ha eccepito il difetto di giurisdizione contabile sulla domanda di riliquidazione del TFS/TFR.

L’Ente previdenziale ha, altresì, reso noto che in data 15.01.2024 l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio IV° Ministero dell’istruzione e del merito Ambito Territoriale di Caltanissetta/Enna, informato del ricorso, ha implementato la posizione assicurativa del ricorrente dal punto di vista pensionistico considerando tutti gli anni di servizio maturati, le retribuzioni corrette e aggiornate nonché tenendo anche conto del rinnovo contrattuale. L’INPS ha, pertanto, comunicato di aver provveduto a riliquidare la pensione, come da allegati prodotti unitamente alla comparsa di costituzione.

L’INPS ha quindi concluso chiedendo: “- Preliminarmente dichiarare il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di riliquidazione del tfs; - Dichiarare cessata la materia del contendere.

– Con compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della parziale soccombenza rispetto alla domanda di riliquidazione del TFS.”

III. Nel corso delle pubbliche udienze del 22 febbraio e del 23 maggio 2024 parte ricorrente ha chiesto dei brevi rinvii per verificare l'avvenuto pagamento degli arretrati ad opera di parte resistente nonché la rispondenza del provvedimento di riliquidazione alle pretese del sig. G.

IV. Con memoria del 17 ottobre 24 – depositata irritualmente a mezzo PEC - parte ricorrente ha comunicato l'avvenuta riliquidazione della pensione per come indicato dall'INPS e confermato la cessazione della materia del contendere. La difesa del sig. G. ha, pertanto, richiesto il riconoscimento in favore del ricorrente delle spese legali o in estremo subordine l'integrale compensazione delle spese tra le parti.

V. Alla pubblica udienza del 24 ottobre 2024 entrambe le parti presenti hanno insistito come in atti e, pertanto, il giudizio è stato posto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente, va rammentato che la giurisdizione del Giudice unico delle pensioni si esercita nelle ipotesi controverse relative alla sussistenza del diritto, alla misura e alla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, all'inadempimento o all'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte

dell'ente obbligato, nonché sul pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti, e sulla sufficienza od eccedenza delle contribuzioni rispetto alla pensione per la quale ha giurisdizione, rimanendo escluso ogni altro ambito non funzionale al trattamento pensionistico, compreso il trattamento di fine rapporto (trattamento di fine servizio) attratto alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria (Cass. a Sezioni Unite, sent. n. 11849 del 9.6.2016). Va, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte sulla domanda volta al pagamento del saldo del TFR/TFS (cfr., *ex multis*, Cass. SS.UU. n. 11849/2016, n. 625039/2013 e n. 10455/2008) sul rilievo che esso corrisponde ad un trattamento economico conclusivo del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A., non soggetto quindi alla cognizione di questo Giudice (*ex plurimis*, questa Sezione, n. 743/2022, con richiami a Sez. giur. Reg. siciliana, sent. 879/2015; Sez. giur. Veneto, sent. n. 231/2015; Sez. giur. Piemonte, sent. 176/2015; Sez. giur. Lombardia, sent. 83/2017, Sez. giur. Lazio, sent. 573/2019). La giurisdizione, dunque, compete al giudice del rapporto di lavoro che, nella specie, è il G.O..

2. Nel merito, per le restanti domande, preso atto della conferma dell'avvenuta riliquidazione e della conforme richiesta di parte ricorrente, si ritiene sussistano i motivi per dichiarare la cessazione della materia del contendere.

La cessazione della materia del contendere deve essere, infatti,

dichiarata dal Giudice quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, ossia l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Corte dei conti Sez. giurisdiz. per la Regione Siciliana sent. 13/03/2018, n. 210).

3. In ordine alle spese di lite deve osservarsi che l'Amministrazione datrice di lavoro del ricorrente si è attivata soltanto successivamente alla proposizione del ricorso e che la stessa non è stata evocata in giudizio. Al contempo, tenuto conto del dichiarato difetto di giurisdizione su parte della domanda, si ritiene di disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, in funzione di Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

- in ordine alla domanda di saldo del TFS/TFR dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e indica, ai sensi dell'art. 17 comma 1 c.g.c., il Giudice ordinario;
- dichiara la cessazione della materia del contendere sulle restanti domande;
- compensa le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

